

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Rep. N. del

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLONIA

MARINA DIURNA 2013

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatredecim il giorno del mese di Agosto in Sant'Anna Arresi, nella Casa Comunale, davanti a me Dott.ssa Adriana Zuddas, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 si sono costituiti:

La D.ssa Rita Maria Porrello nella sua qualità di Responsabile dell'Area Socio-assistenziale e Pubblica Istruzione nominata dal Sindaco del Comune di Sant'Anna Arresi, C.F. 81001910926, con Determina Sindacale n. 09 del 28/06/2013, la quale interviene esclusivamente per nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs 267/2000 ;

E

il Sig. Lecca Gianfranco nato a Giba il 18/07/1958 e residente a Sant'Anna Arresi in Loc. Is Potettus C.F.LCCGFR58L18E022A Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale "S. Anna", con sede a S. Anna Arresi in Via Palermo 7, P.I. 01939390926 e di seguito chiamata Cooperativa.

PREMESSO

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-assistenziale n. 65 del 02/07/2013 è stata aggiudicata alla Coop. Sant'Anna di Sant'Anna Arresi la manifestazione d'interesse per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, della colonia marina diurna per minori per

l'anno 2013.

La sopra citata Cooperativa ha provveduto al versamento di € 1286,77 quale cauzione definitiva pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione, costituendola prima della stipula del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Sant'Anna Arresi affida in gestione alla **Cooperativa Sant'Anna** il servizio di colonia marina diurna per minori per l'anno 2013.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto si svolgerà in 2 turni dove i partecipanti verranno suddivisi in 2 gruppi omogenei per età che frequenteranno a giorni alterni (1° gruppo: Lunedì –Mercoledì- Venerdì. 2° gruppo: Martedì –Giovedì –Sabato). Il servizio oggetto dell'appalto avrà decorrenza dal 01/07/2012 al 27/07/2013, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è di € 12.867,75 I.V.A. compresa. La Spesa per il servizio verrà sostenuta con fondi del Bilancio comunale a valere sul fondo unico di cui all'art. 10 della L. R. n. 2/2007 e con la compartecipazione degli utenti al costo del servizio.

ART. 4 – DESTINATARI

La Colonia Marina Diurna è destinata a 78 bambini minori di età compresa fra i sei e gli undici anni alunni della Scuola Primaria.

ART. 5 - MODALITA' ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SERVIZIO

I bambini della colonia saranno suddivisi in 2 gruppi omogenei per età e frequenteranno la colonia per tre volte a settimana, a giorni alterni, con decorrenza dal 01/07/2013 fino al 27/07/2013, con un orario che andrà dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

L'esecuzione del servizio avverrà presso la località balneare di Porto Pino.

Il servizio dovrà prevedere le seguenti figure professionali:

1) n. **1 bagnino coadiuvante** (IV° livello CCNL Cooperative Sociali) in possesso di specifico brevetto.

2) n. **4 educatori** con comprovata esperienza nel settore oggetto dell'appalto che verranno impiegati per il primo gruppo e per il secondo gruppo di fruitori suddivisi per età.

Tutto il personale dovrà avere idonea capacità professionale, risultante da adeguato titolo di studio e da curriculum professionale attestante l'esperienza nel settore.

Il personale impiegato vigilerà costantemente sui minori durante la giornata. Un educatore dovrà inoltre essere presente durante tutto il tragitto dello scuolabus e provvedere a prelevare ed accompagnare i minori nei punti di raccolta.

Il servizio di trasporto è escluso dall'appalto in quanto il Comune provvederà autonomamente ad individuare la Ditta a cui verrà affidato lo svolgimento del Servizio medesimo.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

La Cooperativa provvederà a stipulare idonee polizze assicurative sia nei confronti dei minori che degli operatori impegnati nelle attività del Servizio oggetto d'appalto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Copie autentiche delle polizze dovranno essere consegnate all'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 7 – ANIMAZIONE ED ASSISTENZA

Il servizio di animazione verrà garantito per l'intera mattinata dagli operatori che dovranno incentivare la socializzazione dei minori, le risorse ludiche, ricreative e formative dei partecipanti con un programma di attività (giochi, gare, tornei, feste ecc.). L'amm.ne Com.le mette a disposizione della Cooperativa, l'eventuale materiale ludico in suo possesso che dovrà essere preventivamente catalogato e del quale verrà verificata l'integrità al momento della consegna e della restituzione. (salvo materiale non riciclabile quali fogli, cartoncino ecc.).

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà svolgere con puntualità e regolarità il servizio di organizzazione della colonia, nel rispetto del progetto tecnico-organizzativo, delle esigenze e delle richieste formulate dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione o suo delegato.

Non saranno ammessi sostituzioni del personale se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore.

ART. 9 – MERENDA DI ½ MATTINA

E' compresa nell'affidamento, la fornitura della merenda di ½ mattina, La Coop. dovrà provvedere giornalmente all'acquisto e alla custodia degli alimenti e alla distribuzione in spiaggia ai bambini.

ART. 10 - ELENCHI

L'Ufficio Servizi Sociali trasmetterà all'aggiudicatario, prima dell'inizio del turno della colonia, gli elenchi dei minori partecipanti.

ART. 11 – RESPONSABILE TECNICO

La Cooperativa dovrà nominare un Responsabile Tecnico dell'attività, scelto tra persone con requisiti di professionalità e con comprovata esperienza specifica nel settore oggetto del presente appalto e ne comunicherà il nominativo prima dell'inizio della prestazione medesima.

Il Responsabile Tecnico dell'attività sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'appalto stesso. Egli sarà da tramite tra gli utenti, la Cooperativa e l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'Amministrazione potrà rivolgersi a detto Responsabile per ogni aspetto riguardante il servizio e relativo all'adempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore e tutte le relative contestazioni di inadempimento come se fossero fatte direttamente alla Cooperativa appaltatrice stessa.

ART. 12 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione Comunale dispone in materia di accesso degli utenti alle prestazioni della Colonia pertanto, l'aggiudicatario, non ha alcun diritto in merito alla selezione dei soggetti ammessi ad usufruire del servizio.

ART. 13 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO CONTRATTI

La Cooperativa garantirà il regolare e puntuale adempimento delle attività con personale qualificato; sarà tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti impegnati nel servizio nonché dei collaboratori a contratto.

Nella disciplina dei rapporti di lavoro la Cooperativa sarà tenuta al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Cooperativa si impegna, altresì, a fornire copia del contratto individuale e l'elenco nominativo del personale impiegato e le eventuali variazioni, con l'indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL) mediante presentazione di una certificazione liberatoria rilasciata dagli Istituti Previdenziali e Assicurativi.

La Cooperativa provvederà a sottoscrivere polizza assicurativa per se stessa e per il personale impegnato e per l'eventuale responsabilità civile verso terzi esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni e sinistri che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Inoltre la stessa sarà tenuta a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rispetto dei contratti di lavoro e di ogni onere a carico dei soggetti impiegati nel servizio.

Ove non sussistano contestazioni formali, la cauzione sarà svincolata alla conclusione del rapporto contrattuale dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

ART. 16 - PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Cooperativa Sociale avverrà a colonia ultimata su presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Settore competente, con atto di liquidazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Resta inteso che il Comune provvederà d'ufficio alla richiesta di rilascio del documento unico di regolarità contabile (DURC) e non si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto se non in presenza della certificazione attestante la regolarità contributiva.

Il pagamento in dipendenza della presente convenzione, sarà effettuato mediante accredito su conto corrente bancario apposito acceso presso Istituto di credito ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

A tal proposito, la Cooperativa dovrà obbligatoriamente comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

I prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata della convenzione.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

La Cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione immediata del contratto.

ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALI

La Cooperativa che risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, di cui l'Ufficio Servizi Sociali venga a conoscenza su segnalazione immediata del responsabile ovvero rilevato a seguito di sopralluogo, verrà diffidato ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore.

Decorso inutilmente detto termine, con formale provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, valutata la gravità dell'inadempienza, verrà dichiarata

	l'applicazione delle penali oltre indicate.	
	Le penali verranno comminate graduandole tra una misura minima ed una massima, sulla base	
	di quanto specificato:	
	- mancata realizzazione, anche parziale, del programma di animazione, penale min. 25% max	
	55% sul costo giornaliero per ogni giorno di mancata realizzazione;	
	-carenza nel vitto, nel servizio di spiaggia, igiene e assistenza, penale min. del 20% max del	
	50% sul corrispettivo per ogni giorno di disagio;	
	-sostituzione non autorizzata del personale penale min. 30% max 60% per ogni giorno di	
	disagio	
	ART. 19 - PENALI CON CONTESTAZIONE POSTUME	
	Qualora trattisi di disservizi di cui l'Ufficio Servizi Sociali venga a conoscenza solo a	
	conclusione della colonia, a seguito di valutazione del "questionario" eventualmente	
	compilato dai minori partecipanti, verrà dichiarata l'applicazione di penale con	
	provvedimento del Dirigente dei Servizi Sociali, previa contestazione formale a mezzo di	
	lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dalla conclusione della colonia.	
	La Cooperativa dovrà, nel termine massimo di dieci giorni dalla contestazione, produrre	
	eventuali motivate giustificazioni. Trascorso detto termine il Comune applicherà direttamente le	
	penali previste con provvedimento formale del Dirigente, la cui entità verrà determinata	
	dall'Ufficio Servizi Sociali valutata la gravità dell'inadempienza.	
	ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	
	La stipula del contratto avverrà nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.	
	Qualora, senza giustificati motivi, la Cooperativa non adempia agli obblighi derivanti dalla	
	presentazione dei documenti richiesti o non voglia procedere alla stipulazione del contratto, il	
	Comune potrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento	
	della cauzione ed affidando ad altri il servizio.	

	La Cooperativa è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore.	
	L'inadempienza degli obblighi di cui al presente articolo fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio ad altra ditta specializzata nel settore.	
	Sono a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dal Comune.	
	Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:	
	-in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;	
	-per motivi di pubblico interesse;	
	-in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;	
	-in caso di cessione della società, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa;	
	-nei casi di cessione del contratto;	
	-nel caso in cui la Cooperativa incorra in un procedimento o provvedimento "antimafia";	
	-in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione;	
	-in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale.	
	La Cooperativa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa società, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice civile.	

Nel caso in cui si presentino delle urgenze che l'Ente Pubblico non è in grado di risolvere se non chiedendo alla Cooperativa uno sforzo superiore a quello previsto dal contratto, ciò dovrà comportare una parallela ridefinizione del contenuto economico, della durata e delle procedure di verifica e controllo degli interventi al fine di non far gravare gli effetti di una eccessiva discrezionalità della Pubblica Amministrazione sul contraente

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per le controversie che potessero insorgere in conseguenza del presente capitolato, non definibili in via bonaria tra le parti contraenti, sarà competente il Foro di Cagliari

ART. 23 REGISTRAZIONE

Si conviene che la presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della Cooperativa. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, a valere quale regolamento contrattuale tra le parti, varranno le disposizioni contenute nel libro 4° del codice civile.

Costituiscono parte integrante della presente Convenzione e qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati e della cui contestuale sottoscrizione si da atto: bando, capitolato d'oneri e documento comprovante la costituzione della cauzione.

ART. 24 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.

Io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti citati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Il presente contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, si compone di n. 10 facciate dattiloscritte per intero, più righe 2 della 11° facciata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

LA DITTA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____